

**REPERTORIO N.**

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, DEI SERVIZI SPECIALISTICI E  
DEI SERVIZI OPZIONALI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA CRITTOGRAFICA PKSUIE DEL MEF**

## **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9 – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 12 – PENALI</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 23 – RECESSO</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 25 – INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>29</b>
<b>ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>29</b>
<b>ARTICOLO 27 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>29</b>
<b>ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>30</b>
<b>ARTICOLO 29 – FORO ESCLUSIVO</b>	<b>31</b>
<b>ARTICOLO 30 – SUBINGRESSO NEL CONTRATTO</b>	<b>31</b>
<b>ARTICOLO 31 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>31</b>

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”*;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto;

- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 7574260D12;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"- Patto di integrità); definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) per "Amministrazione" si intendono le strutture organizzative del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

**ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto i) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
  - b. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dal decreto 7 marzo 2018, n. 49;
  - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - j. dal Patto di Integrità;
  - k. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;

- I. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_ *<in alternativa: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_>.*
6. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

SERVIZI "BASE"						
ID COMPONENTE	COMPONENTE	QUANTITA'			UNITA' DI MISURA	Durata (Mesi)
		RGS	DAG	DT		
1	<b>Manutenzione dei Server PkBox</b> <i>SLA 24x7 – 4 ore per la presa in carico dell'incidente</i>		6		Numero di server	36
2	<b>Manutenzione Server PkBox</b> <i>SLA 5x8 – 4 ore per la presa in carico dell'incidente</i>		1		Numero di server	36
3	<b>Manutenzione del software PkNet</b> <i>SLA 5x8 – 4 ore per la presa in carico dell'incidente</i>	6500	2000	1200	Numero di utenti	36
4	<b>Manutenzione del software Firma Facile per Windows</b> <i>SLA 5x8 – 4 ore per la presa in carico dell'incidente</i>	6500	2000	1200	Numero di utenti	36
5	<b>Manutenzione Activ1st</b> <i>SLA 24x7 – 4 ore per la presa in carico dell'incidente</i>		2		Numero di server	36
6	<b>Canone servizio di firma remota Infocert con token OTP Vasco Mobile</b>	150		75	Numero di utenti	36

	Comprensivo del canone di gestione della VPN					
7	Full Service Pkcube Enterprise (3 server)	1			Servizio	36
ID COMPONENTE	COMPONENTE	QUANTITA'			UNITA' DI MISURA	Durata (Mesi)
		RGS	DAG	DT		
8	Servizi professionali di supporto	43	42	10	gg/u	N.A.
	a) giornate on-site b) giornate remota	71	58	15		
SERVIZI "OPZIONALI"						
ID COMPONENTE	COMPONENTE	QUANTITA'			UNITA' DI MISURA	Durata (Mesi)
		RGS	DAG	DT		
9	Servizio Platinum PKSUIE (Opzionale)		1		Numero di siti	18
10	Lotti Certificati Infocert (Opzionale) Canone Firma Automatica (lotto da 10 certificati)	1	1	1	Numero di Lotti	27
13	Credenziali Firma remota Enterprise (Opzionale)	170	50	50	Numero di utenti	36
ID COMPONENTE	COMPONENTE	QUANTITA'			UNITA' DI MISURA	Durata (Mesi)
		RGS	DAG	DT		
11	Integrazione Firma Remota Altre CA (Opzionale) Realizzazione - a corpo per ogni integrazione	1	1		Servizio	N.A.
12	DR su Time4Mind (Opzionale)	1	1		Servizio	N.A.

**TABELLA A – Oggetto del Contratto**

- Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
- Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
- L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
- L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.

6. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
  - alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
  - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
  - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che Sogei si riserva la possibilità di effettuare una revisione della consistenza dei servizi di cui al comma 1 "Tabella A" del presente articolo, come meglio specificato e disciplinato nel Capitolato Tecnico.

### **ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il **20 Dicembre 2019**. Al termine del suddetto periodo è prevista la facoltà di prorogare la Fornitura per ulteriori 12 mesi, a seguito di apposita comunicazione da parte della Sogei entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza contrattuale, da considerarsi quale “durata di ultimazione delle prestazioni”, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Committente sita in Roma via Mario Carucci 99 e/o dell’Amministrazione – o altra diversa sede di Committente e/o dell’Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inoltre, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all’art. 2 comma 1 “Tabella A – ID 1,2,3,4,5,6,7 e 8”, improrogabilmente, alla data di stipula del presente contratto. Il termine di avvio dei servizi è denominato “Data di avvio servizi” e coincide con la data di stipula del Contratto. Il Fornitore cesserà l’erogazione dei servizi alla data del 21.12.2019, salvo quanto previsto al precedente articolo 4.
2. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all’art. 2 comma 1 “Tabella A – ID 9,10,11,12 e 13”, improrogabilmente dalla data di richiesta attivazione, previa specifica richiesta di attivazione da parte della Committente per i singoli servizi “opzionali”, sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale. Il termine di avvio dei singoli servizi “opzionali” è denominato “Data di avvio servizi” e coincide con la data di richiesta attivazione del singolo servizio. Il Fornitore cesserà l’erogazione dei servizi alla data del 21.12.2019, salvo quanto previsto al precedente articolo 4.



3. Per i servizi di cui all'art.2 comma 1 "Tabella A - ID 11 e 12", entro 10 (dieci) giorni dalla "Data della Lettera di Approvazione" del piano di lavoro di massima, il Fornitore fornirà alla Committente, per sua approvazione, il *Piano operativo*, che, in linea con il piano di massima presente nel Capitolato Tecnico, conterrà i termini per la consegna, l'installazione, la configurazione, il collaudo/verifica di conformità e l'attivazione dei servizi ID 11 e ID 12 all'art.2 comma 1 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

#### ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI

1. Le componenti di cui all'art. 2 "Oggetto del Contratto", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. A tal fine, alla sottoscrizione del Contratto, l'Impresa dovrà consegnare un "Piano di verifica", contenente la proposta relativa alle operazioni e/o funzionalità, nonché le articolazioni delle prove proposte, che saranno oggetto di Verifica di conformità dei servizi di cui all'articolo 2 comma 1 "Tabella A".
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. Per i servizi di cui all'art 2 comma 1 "Tabella A – ID 11 e 12", successivamente all'approvazione del Piano operativo, il Fornitore dovrà provvedere ad avviare, congiuntamente a Sogei, le attività di analisi, progettazione e realizzazione dei servizi, secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ovvero nel medesimo Piano operativo.
5. Entro i termini previsti nel Piano operativo concordato con Sogei, e comunque, salvo diversi accordi, entro 35 giorni solari dall'approvazione del Piano operativo, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione" recante il dettaglio dei di cui all'art 2 comma 1 "Tabella A – ID 11 e 12", nonché la dichiarazione di rispondenza degli stessi alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
6. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016 a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e sarà avviata come di seguito riportato:
  - con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
  - con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A ID 8" entro il mese successivo al periodo di riferimento;
  - con riferimento al servizio di cui all'art. 2, comma 1 "Tabella A ID 11 e 12" entro il termine di 20 (venti) giorni con decorrenza dal Rapporto di Fine Installazione.
7. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
8. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico **ovvero** che i servizi siano resi nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e in sede di Capitolato tecnico.
9. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

10. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1, "Tabella A", da parte della Committente.
13. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
14. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
15. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
16. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
19. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
2. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
4. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
5. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Fornitore, concordati e comunicati a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
6. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema alla Committente mediante gli strumenti messi a disposizione dal Fornitore, entro i termini di seguito riportati e previsti in sede di Capitolato Tecnico:
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1,2,3,4,5 e 7" entro 4(quattro) ore lavorative;
  - con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 9" entro 1 (una) ora lavorativa per la presa in carico del problema e entro 2 (due) ore lavorative per la stima del tempo di risoluzione del problema;
8. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1,2,3,4,5,7 e 9" "3 giorni lavorativi" dalla presa in carico del problema.

9. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti in sede di Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

#### **ARTICOLO 9 – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 8", previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a **95** giorni persona in modalità onsite e **144** giorni persona in modalità remota. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale. La Committente potrà richiedere, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, che il servizio sia erogato in modalità *onsite* ovvero *remota*, come specificato nel Capitolato Tecnico.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo \_\_\_\_\_ o al numero telefonico \_\_\_\_\_. Tale comunicazione varrà come "Data richiesta intervento".
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante un "Report di dettaglio" delle attività svolte e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 7.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
  - supporto specialistico di prodotto di carattere funzionale ed operativo sulle funzionalità disponibili;
  - supporto specialistico di prodotto per l'evoluzione delle applicazioni specifiche;
  - supporto specialistico di prodotto di eventuali limitazioni all'utilizzo delle funzionalità applicative derivanti da accidentali malfunzionamenti che potrebbero manifestarsi nel normale utilizzo delle applicazioni.
6. Il servizio verrà svolto presso la sede della Committente e/o Dipartimenti dell'Amministrazione, come riportato all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 8", dal lunedì al venerdì durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

#### ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### ARTICOLO 12 – PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività, così come espressi nel *Piano operativo* approvato, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. La Committente applicherà il raddoppio dell'importo della penale a partire dal decimo giorno solare di ritardo.
2. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
3. Nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 8 "Servizio di manutenzione", il Fornitore prende atto che:
  - a) per le componenti di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1,2,3,4,5 e 7", in caso di ritardo relativo allo SLA **"Tempo di presa in carico e stima del tempo di risoluzione"**, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a **€ 60,00** per ogni ora di ritardo, rispetto al valore target (4 ore), con il raddoppio dell'importo della penale per ogni ora oltre la 4° ora di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
  - b) per la componente di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 9", in caso di ritardo relativo allo SLA **"Tempo di presa in carico"**, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a **€ 80,00** per ogni ora di ritardo, rispetto al valore target (1 ora), con il raddoppio dell'importo della penale per ogni ora oltre la 1° ora di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
  - c) per la componente di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 9", in caso di ritardo relativo allo SLA **"Stima del tempo di risoluzione"**, la Committente si riserva di

applicare al Fornitore una penale pari a **€ 80,00** per ogni ora di ritardo, rispetto al valore target (2 ore), con il raddoppio dell'importo della penale per ogni ora oltre la 2° ora di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;

d) per le componenti di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1,2,3,4,5,7 e 9", in caso di ritardo relativo allo SLA **"Tempo di risoluzione"**, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a **€ 150,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al valore target (3 giorni lavorativi), con il raddoppio dell'importo della penale a partire dal quarto giorno lavorativo di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;

e) per la componente di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 8", in caso di ritardo relativo allo SLA **"Tempo di erogazione del servizio di supporto specialistico dalla Data di richiesta intervento"**, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a **€ 100,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al valore target (10 giorni lavorativi), con il raddoppio dell'importo della penale a partire dall'undicesimo giorno lavorativo di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. **"Personale impiegato dal fornitore"**, la Committente applicherà la penale *una tantum* pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
10. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato **"Corrispettivo"**, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
11. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

### ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A" è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali quantificati ad euro **zero**, al netto di IVA, così suddiviso:

#### Servizi "Base"

- a) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1" per una durata di 36 (trentasei) mesi è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per server) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- b) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 2" per una durata di 36 (trentasei) mesi è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per server) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- c) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 3" per una durata di 36 (trentasei) mesi è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per utenti) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- d) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 4" per una durata di 36 (trentasei) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per utenti) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- e) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 5" per una durata di 36 (trentasei) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per utenti) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- f) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 6" per una durata di 36 (trentasei) mesi è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per utenti) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- g) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 7" per una durata di 36 (trentasei) mesi è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un **prezzo unitario** (canone mensile per servizio) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- h) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 8 a)" è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), ove il **prezzo unitario** per il giorno/persona del supporto onsite è di **(inserire importo a cifre e a**



**lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).**

- i) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 8 b)" è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**, ove il **prezzo unitario** per il giorno/persona del supporto remoto è di **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**.

#### **Servizi "Opzionali"**

- j) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 9" per una durata di 18 (diciotto) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**, per un **prezzo unitario** (canone mensile per sito) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**.
- k) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 10" per una durata di 27 (ventisette) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**, per un **prezzo unitario** (canone mensile per lotto di 10 certificati) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**.
- l) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 11" è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**, ove l'**importo unitario** a corpo del servizio è di **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**.
- m) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 12" è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**, ove l'**importo unitario** a corpo del servizio è di **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**.
- n) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 13" per una durata di 36 (trentasei) mesi è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**, per un **prezzo unitario** (canone mensile per utenti) del servizio di **(inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)**.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai

sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo massimo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa dovrà emettere fattura distinguendo gli importi per ciascuna struttura organizzativa dell'Amministrazione (RGS, DAG, DT) destinataria delle prestazioni riportate nell'art. 2 comma 1, "Tabella A" secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) fatture trimestrali posticipate per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1,2,3,4,5,6 e 7;
  - b) fatture trimestrali posticipate per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 8 a) e b)" ferma restando la positiva verifica di conformità dell'Amministrazione a consuntivo delle attività effettivamente erogate nel trimestre precedente;
  - c) fatture trimestrali posticipate per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 9, 10 e 13" ferma restando specifica richiesta di attivazione da parte della Committente per i singoli servizi "opzionali, a decorrere dalla "Data di avvio servizi, di cui all'art. 6 comma 2;
  - d) fattura posticipata al mese successivo dal Rapporto di Fine Installazione per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 11 e 12";
  - e) si precisa che, con la prima fattura trimestrale, la Committente provvederà al pagamento del corrispettivo connesso ai servizi, di cui all'art. 2 comma 1 "Tabella A – ID 1,2,3,4,5,6,7,8 e 13", erogati nelle more della stipula del presente Contratto, a far data dal 21.12.2017 sino alla sottoscrizione del contratto stesso.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a), b), e c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii)Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_XXX\_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 7574260D12 il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il pagamento delle predette fatture avverrà a 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente delle prestazioni svolte, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## **ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
- 3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
- 5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della lettera a presentare offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di

legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla presente procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli

dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", nell'ambito della richiesta di offerta. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

#### **ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

#### **ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle

soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.

5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore



ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 23 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate da Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
  - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;

- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di erogazione dei servizi", "Penali", "Verifica di conformità dei servizi", "Servizio di supporto specialistico", , "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione";

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'[articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241](#)

- 2. La Committente deve risolvere il contratto:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
- 3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.  
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 25 – INCOMPATIBILITA'**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 27 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 29 – FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 30 – SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 31 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "Oggetto del contratto", art. "Durata Contrattuale", art. "Luogo di erogazione dei Servizi", art. "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. "Verifica di conformità dei servizi", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità dei flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia

definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano Triennale per la Corruzione", art. "Foro esclusivo", art. "Subingresso nel contratto", art. "Clausola Best Customer".

L'Impresa  
il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**